

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

209° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

3 ^a - Affari esteri	<i>Pag.</i>	5
7 ^a - Istruzione	»	11
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	12
12 ^a - Igiene e sanità	»	18
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	19

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze)	<i>Pag.</i>	4
--	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	20
Sul ciclo dei rifiuti	»	44
Riforma amministrativa	»	47

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1997

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,40.
(R030 000, C21ª, 0010ª)

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e considerati i concomitanti impegni parlamentari di alcuni membri della Giunta, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****6^a (Finanze e tesoro)**

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1997

46^a Seduta*Presidenza del Presidente della 6^a Commissione*

ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta e per le finanze Marongiu.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE**(2791) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti**

(Rinvio dell'esame)

Il presidente ANGIUS, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Le Commissioni riunite prendono atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO AI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI PARLAMENTARI(R029 000, R77^a, 0001^o)

Il Presidente ANGIUS comunica che l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari è convocato per oggi, giovedì 8 ottobre, alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1997

83^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 10,15.***IN SEDE CONSULTIVA****(2739 e 2739-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni**– **(Tabb. 6 e 6-bis)** Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1998**(2792) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)**(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente MIGONE, nell'aprire la sessione dedicata all'esame dei documenti finanziari, precisa che l'avvio confuso dei lavori della Commissione è dovuto ad alcuni disguidi e all'accavallarsi di comunicazioni relative ai lavori parlamentari di questi giorni.

Il relatore CIONI, nel riferire congiuntamente sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria, segnala con una certa amarezza che tagli non indifferenti sono stati operati negli ultimi anni, data la situazione generale del paese, a fronte degli impegni crescenti sul versante della politica estera e nella partecipazione all'attività degli organismi internazionali. L'Italia destina alla politica estera, al netto della cooperazione, soltanto lo 0,21 per cento della spesa statale, cioè una quota nettamente inferiore a quella di cui il Ministero poteva disporre negli scorsi decenni. Si è giunti a toccare la soglia minima oltre la quale si arriverebbe all'immobilismo distruttivo per il ruolo internazionale dell'Italia, considerato anche che i paesi di dimensioni comparabili dedicano agli stru-

menti della politica estera risorse di gran lunga superiori. Auspica quindi che l'inversione di tendenza non sia lontana e che, dopo il risanamento economico che il paese sta affrontando, si possa giungere alla riconsiderazione di un serio finanziamento della politica estera.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1998, così come è stato impostato a legislazione vigente, recava una autorizzazione di spesa pari a 2.574 miliardi di lire in termini di competenza e a 3.418 miliardi in termini di cassa. Se si tiene conto che la stima dei residui passivi presunti al termine dell'esercizio 1997 era di 1.370 miliardi, risulta che la massa spendibile per il 1998 sarebbe ammontata a 3.944 miliardi; ma di questi il Governo prevedeva di spenderne solo 3.418 per ragioni che attengono in parte alla capacità di spesa dell'amministrazione e, soprattutto, a una politica di bilancio volta a contenere la spesa pubblica anche con manovre di tesoreria.

Tale differenza tra massa spendibile e autorizzazione di cassa si è elevata di 300 miliardi con la prima nota di variazioni, che ha ridotto in tale misura i fondi per la cooperazione allo sviluppo, limitatamente alla previsione di cassa. Il disegno di legge finanziaria non ha modificato in maniera significativa lo stato di previsione della spesa del Ministero. Infatti solo due voci risultano modificate, in aumento, per effetto delle sue disposizioni: i contributi a organismi vari che gravano sul capitolo 1255 passano da 26 a 36 miliardi; i fondi per la cooperazione allo sviluppo sono stati elevati a 600 miliardi, rispetto ai 513 previsti dalla legge finanziaria 1997.

In definitiva, dopo la presentazione della prima nota di variazioni e della legge finanziaria, la spesa in termini di competenza del Ministero degli affari esteri ammonta a 2.674 miliardi e l'autorizzazione di cassa è pari a 3.218 miliardi.

Disaggregando le somme totali, ci si rende conto che la principale spesa è costituita dalla voce «personale e amministrazione», inizialmente quantificata in 1.175 miliardi per la competenza e 1.190 per la cassa e poi ridotta di circa 12 miliardi con la nota di variazioni. Gli uffici dell'amministrazione centrale rappresentano una quota relativamente bassa di tale voce, mentre per gli uffici all'estero si prevede di spendere 731 miliardi, di cui 527 serviranno a pagare le indennità di servizio all'estero. È una cifra leggermente in riduzione rispetto ai 547 miliardi delle previsioni assestate per il 1997: ciò è dovuto al favorevole andamento dei cambi, che rende meno onerosa in lire una spesa immutata nelle valute in cui sono erogate le indennità.

Non vi è dubbio che in questo campo è necessaria una vigorosa azione di riordino e di razionalizzazione, da tempo sollecitata dal Parlamento e, in particolare, dalla Commissione affari esteri del Senato. L'obiettivo che si vuol perseguire è di garantire ai diplomatici un trattamento economico più che dignitoso – e comunque non inferiore a quello di cui godono i colleghi stranieri – assicurando contemporaneamente la massima trasparenza nella rendicontazione delle spese di rappresentanza, distinte dall'indennità di servizio in senso proprio. Si può inoltre ottenere un reale risparmio sulla spesa per gli uffici all'estero riducendo il numero dei dipendenti di ruolo inviati dall'Italia – con la famiglia al

seguito – a svolgere mansioni che possono essere affidate a residenti locali, peraltro con un certo guadagno di efficienza, e che in ogni caso non comportano alcun onere di rappresentanza.

Con i risparmi conseguiti si potrebbe in parte finanziare il potenziamento della rete diplomatico-consolare, che attualmente è la più estesa dei paesi dell'Unione Europea, ma pur tuttavia non copre cinquanta Stati, alcuni dei quali sono di notevole interesse per le prospettive economiche o per ragioni strategiche.

Il presidente MIGONE sospende la seduta, per l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 10,40, riprende alle ore 11,05).

Il presidente MIGONE, constatato che in Assemblea è nuovamente mancato il numero legale e che pertanto i suoi lavori riprenderanno alle ore 12, invita il relatore a proseguire la sua esposizione.

Il relatore CIONI, nel ribadire l'esigenza di aprire nuove sedi diplomatiche e consolari, ritiene indispensabile razionalizzare la rete, ad esempio unificando le rappresentanze che coesistono nei paesi che ospitano numerose organizzazioni internazionali: è questo il caso, ad esempio, del Belgio, della Francia, della Svizzera e dell'Austria, ove le sedi e il personale delle numerose rappresentanze potrebbero essere unificati. Inoltre si può iniziare a sperimentare, almeno per gli istituti di cultura, la possibilità di accorparli agli analoghi istituti di altri paesi dell'Unione Europea. Particolarmente delicata è poi la situazione delle rappresentanze italiane presso la Santa Sede e la FAO, che incidono sulle spese dello Stato quasi quanto le ambasciate nei paesi stranieri; non si comprende per quale ragione tali uffici non siano collocati alla Farnesina e, soprattutto, perchè chi vi lavora debba percepire l'indennità di servizio all'estero.

Una riflessione è necessaria sull'intera politica culturale, che vede penalizzati gli Istituti di cultura, mentre si spendono troppi soldi per le scuole italiane all'estero, il cui livello qualitativo non è sempre soddisfacente. Anche per i dipendenti di tali scuole si impone poi un riordino degli assegni di sede attualmente percepiti.

Il relatore Cioni si sofferma poi sui fondi per la cooperazione allo sviluppo, quantificati dalla Tabella C della Finanziaria in 600 miliardi di lire, cui si dovrebbero aggiungere i 5 ivi destinati all'Istituto agronomico d'Oltremare, nonchè i contributi erogati a 5 enti di diritto internazionale, che figurano impropriamente nell'unità previsionale di base della Tabella 6 riguardante gli interventi della cooperazione: ciò appare quanto mai improprio e, oltretutto, fa apparire lo stanziamento per gli interventi superiore di circa 46 miliardi rispetto alla sua reale entità.

In realtà, i fondi disponibili nel bilancio di competenza per gli interventi di cooperazione ammontano a 533 miliardi, una somma assai bassa in termini assoluti e addirittura irrisoria, se si considera la volontà del Governo e del Parlamento di rilanciare la cooperazione italiana con

una incisiva riforma. Poichè non esiste la possibilità di reperire fondi significativi nelle pieghe del bilancio, si potrebbe valutare la possibilità di attingere, con un'apposita legge, alle risorse del fondo rotativo presso il Mediocredito centrale, che alimenta i crediti di aiuto. Un quinto di tali risorse, che corrisponde grosso modo a 400 miliardi, basterebbe a incrementare sostanzialmente gli aiuti a dono, di cui sono beneficiari i paesi più poveri; la restante dotazione finanziaria del fondo rotativo sarebbe sufficiente, secondo la valutazione degli esperti, a soddisfare le esigenze dei crediti di aiuto, che non possono essere erogati facilmente a tutti i paesi in via di sviluppo.

Per quanto riguarda le iniziative a favore dei paesi dell'Europa centro-orientale, nella Tabella 6 vi sono complessivamente 14 miliardi di cassa, suddivisi in due capitoli, ma non vi è alcuna previsione di competenza; sullo stato di previsione della spesa del Tesoro, invece, sono previsti 20 miliardi per la competenza e 74 miliardi per la cassa. Con tali risorse non vi è neppure la possibilità di impostare una politica di collaborazione, sul piano bilaterale, con gli Stati di un'area di fondamentale importanza per la politica estera italiana.

Infine il relatore chiede al rappresentante del Governo per quale ragione si sia interrotto l'*iter* di riforma del Ministero, avviato con uno schema di regolamento che fu sottoposto al Parlamento più di un anno fa; a tal riguardo ricorda che, in occasione della discussione del bilancio 1997, la Commissione esteri del Senato approvò un ordine del giorno recante indirizzi al Governo sul riordino della Farnesina.

Il presidente MIGONE dichiara aperta la discussione congiunta.

Il senatore PORCARI osserva in primo luogo che il Ministero degli affari esteri ha sofferto forse più di ogni altro dicastero la politica del rigore negli ultimi cinque anni, poichè la politica estera non appassiona l'elettorato italiano. Peraltro, se il Governo desidera avere strumenti adeguati al ruolo dell'Italia nella politica internazionale, ci dovrà pur essere un'inversione di tendenza che consenta una riallocazione della spesa pubblica.

Dichiara poi di concordare con i punti salienti della relazione del senatore Cioni, soprattutto per quel che riguarda la politica del personale e il necessario riordino dell'indennità di servizio all'estero. Si deve ricordare però che furono i sindacati a imporre l'invio nelle sedi all'estero del personale d'ordine, il che ha fatto lievitare la spesa e abbassare il livello del servizio. Esprime poi perplessità di ordine tecnico sulla proposta di imporre l'obbligo del rendiconto per gli oneri di rappresentanza, pur condividendo la necessità di una maggiore trasparenza. Per quanto riguarda poi la rappresentanza permanente alla FAO, al di là dei rilievi del relatore, ci si deve chiedere a cosa sia realmente servita negli anni trascorsi dall'insediamento di questa agenzia dell'ONU a Roma.

Il senatore Porcari considera opportuna una riduzione del numero delle scuole all'estero e invita il Governo a garantire un'alta qualificazione di quelle che non verranno soppresse, nonchè il riconoscimento del titolo di studio – attraverso opportuni accordi – non solo in Italia ma

anche nei paesi che le ospitano. La proposta di europeizzare gli Istituti di cultura, avanzata dal relatore, appare certamente suggestiva ma è assai improbabile che sia concretamente realizzabile.

Per quanto concerne la cooperazione allo sviluppo, si può senz'altro condividere l'esigenza di rilanciarla e di riqualificarla, per farne un efficace strumento di politica estera, ma la dolorosa esperienza del passato dovrebbe indurre il Governo a preferire i canali multilaterali e multibilaterali rispetto alla cooperazione bilaterale, nonchè a privilegiare i doni piuttosto che i crediti di aiuto. In ogni caso la riforma della cooperazione dovrà introdurre nuove forme di gestione, affidate a dirigenti o amministratori che siano più adeguati dei diplomatici a un ruolo manageriale.

Infine il senatore Porcari ribadisce le sue perplessità sul progetto di riforma dell'amministrazione centrale che fu illustrato lo scorso anno dal segretario generale *pro tempore*; dichiara però di condividere il cambiamento dell'attuale organizzazione ministeriale in direzione di un modello geografico, purchè non si tratti di una riforma frettolosa, che rischierebbe di innovare in peggio.

Il senatore MAGLIOCCHETTI si complimenta con il relatore per l'abilità con cui si è destreggiato tra le contraddizioni del Governo, prima fra tutte la scarsità delle risorse contro cui si infrange il pur necessario tentativo di estendere la rete diplomatico-consolare. A tal riguardo ricorda di aver presentato un'interrogazione all'inizio dell'anno per protestare contro l'intenzione del Governo di chiudere il consolato d'Italia a New Orleans. Qualche mese dopo tale pericolo è divenuto realtà e così è stato chiuso il più antico consolato negli Stati Uniti - che originariamente rappresentava il Regno delle due Sicilie - e che aveva competenza territoriale su sei importanti Stati, tra cui la Louisiana e il Mississippi.

È questo un esempio concreto dei guasti che può produrre la cosiddetta razionalizzazione della rete diplomatico-consolare: basti pensare che negli Stati Uniti la gran parte dei consolati è concentrata nel Nord e l'Italia chiude il consolato in una grande città del Sud.

La senatrice SQUARCIALUPI, con riferimento alla proposta di europeizzare le rappresentanze diplomatiche, ricorda che il Consiglio europeo ha già previsto la possibilità della locazione congiunta di edifici destinati a ospitare le rappresentanze di più Stati membri; in alternativa si è anche accolta la possibilità che, in determinati paesi, uno Stato membro rappresenti tutti o alcuni *partners*. Ciò costituirebbe una prima e sia pur parziale realizzazione della proposta avanzata nella scorsa sessione di bilancio dal senatore Provera, con un ordine del giorno che ebbe il consenso di molti membri della Commissione.

Dichiara poi di apprezzare la proposta del relatore volta a unificare le rappresentanze italiane presenti nelle stesse città e, con riferimento a quelle situate a Bruxelles, ritiene che lo stesso diplomatico potrebbe agevolmente rappresentare l'Italia presso la NATO e l'UEO. Condivide anche l'opportunità di coprire determinati posti di lavoro nelle sedi

all'estero con contrattisti locali, avendo sperimentato personalmente che inviare dall'Italia dipendenti i quali non conoscono bene la lingua del luogo può essere causa di gravi disservizi.

Infine la senatrice Squarcialupi protesta per l'irrisoria quantità di finanziamenti destinati alle iniziative di collaborazione con i paesi dell'Europa centro-orientale, ritenendo che le relazioni economiche, culturali e politiche con l'Europa dell'Est rappresentino in futuro la principale opportunità di proiezione internazionale dell'Italia.

Il presidente MIGONE rinvia il seguito della discussione congiunta e ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi, con lo stesso ordine del giorno, alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 11,50.

84^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri TOIA.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2739 e 2739-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni

– **(Tabb. 6 e 6-bis)** Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1998

(2792) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)

(Rapporto alla 5^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente MIGONE, apprezzate le circostanze della situazione politica in continua evoluzione, propone di rinviare il dibattito alla prossima seduta.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,35.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1997

136^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione
Masini e Soliani.*

La seduta inizia alle ore 11.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, a causa del protrarsi dei lavori dell'Assemblea, la seduta della Commissione non può avere luogo. Comunica altresì che la seduta già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15 è posticipata alle ore 15,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1997

127ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti Albertini, per le comunicazioni Lauria e per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2739 e 2739-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni

- **(Tabb. 9 e 9-bis)** Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1998
- **(Tabb. 10 e 10-bis)** Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1998
- **(Tabb. 11 e 11-bis)** Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 1998

(2792) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1998)

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione sulle tabelle 10 e 10-bis, nonché sul disegno di legge n. 2792, per le parti di competenza, il senatore VEDOVATO.

Osserva preliminarmente che lo stato di previsione per il 1998 del Ministero dei trasporti e della navigazione, così come modificato dalla prima Nota di variazioni, reca spese per complessivi 7.435 miliardi, pari all'1 per cento delle spese finali del bilancio dello Stato. La parte corrente ammonta a 3.538 miliardi (48 per cento delle spese totali del Ministero), mentre la parte capitale è di 3.896 miliardi (pari al 52 per cento).

Per ciò che concerne gli obiettivi, dati i tempi ristretti di presentazione del bilancio, il Governo si è avvalso delle indicazioni della Corte

dei conti. Pertanto le cosiddette «funzioni obiettivo» del Ministero sono l'indirizzo politico-amministrativo, la programmazione indirizzo e coordinamento, il trasporto su strada, il trasporto su rotaia, il trasporto aereo, il trasporto per vie d'acqua, i trasporti misti e speciali, il controllo del mare, coste e porti e i servizi generali.

Per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centri di responsabilità, si può constatare che la maggior parte degli stanziamenti risulta iscritta alla motorizzazione civile, la cui dotazione, pari a 4.139 miliardi, rappresenta il 57 per cento della complessiva previsione di spesa del Ministero per il 1998. Seguono il naviglio (1.762 miliardi) le capitanerie di porto (535 miliardi), la navigazione traffico-marittimo (431 miliardi) e l'aviazione civile (360 miliardi).

Prendendo in considerazione la suddivisione delle spese secondo le funzioni obiettivo prima indicate, dei 7.435 miliardi complessivi, ben 3.528 sono destinati alla funzione «trasporto su rotaie». La seconda funzione obiettivo per ordine di grandezza di risorse assegnate è il trasporto per vie d'acqua con 2.396 miliardi. Qui va tenuto presente che allo svolgimento di funzioni di trasporto concorrono non solo il Ministero dei trasporti e della navigazione, ma anche, principalmente, il Ministero del tesoro.

Il relatore Vedovato dà quindi conto delle parti connesse del disegno di legge finanziaria, prendendo in considerazione in primo luogo l'articolo 2, comma 7, che contiene disposizioni relative al concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. per 12.800 miliardi. A partire dalla legge finanziaria per il 1993 (la prima successiva alla trasformazione dell'Ente Ferrovie in società per azioni) tutte le successive finanziarie hanno sempre disposto un apporto dello Stato al capitale sociale al fine di promuovere gli investimenti, indicando particolari finalizzazioni. Invece, in sede di elaborazione del contratto di programma e di quello di servizio, sono stati indicati gli obiettivi degli investimenti societari a fronte dell'apporto dello Stato. In tale materia va tenuto conto anche della direttiva 91/440/CEE che prevede l'adozione, da parte dei singoli Stati, di norme che garantiscano la separazione sul piano contabile delle attività di esercizio, cioè di trasporto ferroviario, da quelle relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. L'aiuto concesso ad una di queste attività non può essere trasferito all'altra. La direttiva prevede altresì che gli Stati membri, nell'adottare le misure necessarie allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, possano concedere al gestore un finanziamento per far fronte a nuovi investimenti.

Il relatore Vedovato dà infine succintamente conto degli accantonamenti relativi al Ministero dei trasporti e della navigazione inseriti nelle Tabelle annesse al disegno di legge finanziaria.

Riferisce alla Commissione sulle tabelle 11 e 11-bis, nonché sul disegno di legge n. 2792, per le parti di competenza, il senatore BESSO CORDERO.

Osserva che lo stato di previsione per il 1998 del Ministero delle comunicazioni, così come modificato dalla prima Nota di variazioni, re-

ca spese, in termini di competenza, per complessivi 180 miliardi. A decorrere dall'anno finanziario 1998 il bilancio di previsione dello Stato è ripartito in unità previsionali di base, che costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. La determinazione delle unità previsionali deve assicurare la piena rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato, nell'ambito del criterio della ripartizione delle risorse per funzioni, individuate con riferimento agli obiettivi generali perseguiti dalle politiche pubbliche di settore ed all'esigenza di verificare la congruenza delle attività amministrative agli obiettivi medesimi. La ripartizione in unità previsionali avviene sulla base di aree omogenee, oggetto di approvazione parlamentare, mentre l'ulteriore suddivisione per capitoli ha per il Parlamento rilevanza esclusivamente conoscitiva. Distinguendo le spese correnti da quelle in conto capitale, fa presente che le prime ammontano a 157 miliardi (87 per cento del totale) e le seconde a 22 miliardi (13 per cento del totale).

Per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centri di responsabilità, si può constatare che la maggior parte degli stanziamenti risulta iscritta al centro affari generali e del personale, che rappresenta da solo il 46 per cento del bilancio complessivo del Ministero. In ordine alle spese correnti, segnala la soppressione, per insussistenza dei residui, del capitolo 1099 relativo alla diffusione radiofonica delle sedute parlamentari. Prendendo in considerazione la suddivisione delle spese per funzioni obiettivo osserva invece che dei 180 miliardi complessivi ben 102 sono assegnati alla funzione servizi generali.

Dopo aver dato conto dei residui passivi e delle autorizzazioni di cassa, il relatore Besso Cordero passa all'illustrazione delle parti connesse del disegno di legge finanziaria, osservando che il Presidente del Senato, nella seduta di ieri, ha provveduto allo stralcio del comma 8 dell'articolo 2 per estraneità della materia. La norma in questione, relativa alla capitalizzazione dell'Ente poste all'atto della sua trasformazione in società per azioni, costituisce ora il disegno di legge 2792-*bis* sul quale questa Commissione dovrà esprimere un parere separatamente.

Illustra infine gli accantonamenti inseriti nelle Tabelle annesse del disegno di legge finanziaria.

Riferisce alla Commissione sulle tabelle 9 e 9-*bis*, nonché sul disegno di legge n. 2792, per le parti di competenza, il senatore SARTO.

Dopo aver dato conto delle rilevanti innovazioni presenti nel disegno di legge di bilancio per il 1998, con particolare riferimento alle unità previsionali di base, fa presente che tra le attività in cui è impegnata la Direzione generale degli affari generali e del personale emerge il potenziamento della rete nazionale di trasmissione dati, che si inserisce nell'ambito del processo di informatizzazione di tutta la pubblica amministrazione, processo che deve essere rivolto all'utilizzatore finale dei servizi, cioè ai cittadini, alle imprese e anche agli enti locali. In questo ambito particolare rilievo assume l'attività del Ministero relativa alla circolazione ed alla sicurezza stradale, imperniata sulla gestione dell'at-

tuazione delle disposizioni del nuovo Codice della strada e del suo regolamento esecutivo. Si tratta di un settore nel quale molto ancora vi è da operare per adeguare l'Italia ai paesi europei più sviluppati.

Il potenziamento delle strutture portuali vede invece impegnata la Direzione generale delle opere marittime, con l'attuazione dei recenti provvedimenti legislativi in materia. Qui va tenuto presente che lo sviluppo delle cosiddette «Autostrade del mare», cioè del cabotaggio adriatico e tirrenico potrà servire a decongestionare la rete stradale. La Direzione generale edilizia statale e servizi speciali ha una limitata possibilità di attuazione degli interventi necessari a causa soprattutto della carenza dei finanziamenti, in particolare per quanto riguarda il settore dell'edilizia demaniale. Nell'ambito delle proprie attività, dal canto suo, la Direzione generale del coordinamento territoriale provvede all'erogazione dei fondi all'ANAS per l'esecuzione dei programmi approvati dal Ministero e sarà anche impegnata, nel 1998, al trasferimento di fondi relativi alla formazione ed attuazione dei programmi di riqualificazione urbana.

Passando ad illustrare gli stanziamenti, il relatore Sarto fa presente che lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ammonta a 10.620 miliardi, di cui il 60 per cento viene assorbito dal centro di responsabilità coordinamento territoriale (che include l'ANAS), il 20 per cento dal centro di responsabilità edilizia residenziale ed il 10 per cento dall'edilizia statale e servizi speciali. Dà conto quindi in particolare delle cifre relative ai predetti centri di responsabilità e passa infine ad illustrare le parti connesse del disegno di legge finanziaria con particolare riguardo agli accantonamenti inseriti nelle Tabelle ad esso annesse.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, riunitosi martedì scorso, ha stabilito di fissare per le ore 13 di domani venerdì 10 ottobre il termine di presentazione degli emendamenti alle tabelle di competenza della Commissione nonchè degli ordini del giorno. La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo è infine rinviato.

(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PAROLA, illustra le parti di competenza del disegno di legge in titolo, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, comma 6, (che riduce lo stanziamento per l'Ente nazionale per le strade relativamente al finanziamento e alla programmazione dell'attività per spese in conto capitale diverse dall'ammortamento mutui e riduce altresì lo stanziamento per le Ferrovie dello Stato spa), sull'articolo 5 (che detta disposizioni in materia di demanio marittimo, nonchè di tassa e sovrattassa di ancoraggio), sull'articolo 6 (che modifica le disposizioni tributarie riguardanti la tassazione dei mezzi di trasporto), sull'articolo 11

(che elimina l'obbligo di corrispondere il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa per i detentori di apparecchi radiofonici collocati in abitazioni private e reca norme sulle modalità di riscossione del canone RAI), sull'articolo 30 (che espande l'area dei servizi offerti dall'Ente poste; individua il compenso per lo svolgimento di obblighi di servizio universale da parte dell'Ente in questione; contiene innovazioni relative alle remunerazioni dei servizi prestati dall'Ente e contiene disposizioni in ordine al trattamento previdenziale dei suoi dipendenti), sull'articolo 31 (che abroga le disposizioni di legge che autorizzano il Tesoro a contrarre mutui destinati a specifiche finalità disponendo che alle relative spese si provveda nei limiti della Tabella F annessa al disegno di legge finanziaria), sull'articolo 32 (relativo alla gestione dell'infrastruttura delle Ferrovie dello Stato, alla vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica e all'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia).

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2791) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PAROLA, illustra le parti di competenza della Commissione contenute nel disegno di legge in titolo, che, tra l'altro, modifica le aliquote IVA relative al trasporto di persone diverso da quello marittimo, aereo e ferroviario, ed escluso anche quello eseguito a mezzo taxi o altri mezzi equiparati (che rimane esente da IVA); eleva al 10 per cento l'aliquota IVA relativa ai canoni di abbonamento alla diffusione radiotelevisiva, con accesso condizionato, effettuata in forma digitale a mezzo cavo o satellite e eleva altresì al 20 per cento quella relativa ad interventi per la realizzazione di nuovi impianti o riqualificazione di quelli esistenti concernenti la distribuzione all'interno delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite e alle cessioni di decodificatori.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

128ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2739 e 2739-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni

– **(Tabb. 9 e 9-bis)** Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1998

- (Tabb. 10 e 10-bis) Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1998
- (Tabb. 11 e 11-bis) Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 1998

(2792) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1998)

(Rapporti alla 5ª Commissione: Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PETRUCCIOLI, apprezzate le circostanze e in considerazione degli avvenimenti politici in corso, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo ad altra seduta. Resta inteso che il termine per la presentazione degli emendamenti fissato questa mattina deve intendersi riaperto.

La Commissione prende atto ed il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1997

114^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

La seduta inizia alle ore 15.(R030 000, C12^a, 0001^o)

Il presidente CARELLA, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento del Senato.

La seduta sospesa alle ore 15,05 è ripresa alle ore 16,05.

Il presidente CARELLA, accertato che anche dopo la sospensione, la Commissione non risulta in numero legale, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1997

130^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 15,15.

(R030 000, C13^a, 0008^o)

Il presidente GIOVANELLI, constatata l'assenza del numero legale ed apprezzate le circostanze, rinvia l'esame delle materie all'ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Interviene il Direttore delle Tribune, Accesso e Servizi Parlamentari della Rai, dottoressa Angela Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 9.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0039^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

SULL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER L'ACCESSO
(A007 000, B60^a, 0021^o)

Il Presidente Francesco STORACE informa che, il 25 settembre scorso, la Sottocommissione permanente per l'Accesso ha eletto il proprio Presidente nella persona del senatore Giancarlo Zilio, al quale, a nome dell'intera Commissione, rivolge il miglior augurio di buon lavoro.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60^a, 0019^o)

Il Presidente Francesco STORACE dà conto alla Commissione di una lettera, pervenutagli dal Direttore Generale della Rai, relativa alle

elezioni amministrative dell'autunno 1997 ed alle elezioni politiche suppletive nel collegio senatoriale Toscana 3. In essa si comunica che la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ricondurrà temporaneamente alcune trasmissioni sotto la responsabilità di talune testate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 515/1993, e secondo le indicazioni attuative di tale disposizione formulate dalla Commissione e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in riferimento alla precedente tornata elettorale amministrativa. Le trasmissioni oggetto della disposizione sono: *Unomattina*, *Novantotto*, *Porta a Porta*, ricondotte al TG1; *Cronaca in diretta* e *Telecamere*, ricondotte al TG2; *Mixer*, *Maastricht Italia* e *Dalle venti alle venti*, ricondotte al TG3; *Italia No Italia Si*, *Lavori in corso* e *Radioforum*, ricondotte al Giornale Radio.

ESAME DI UNA RISOLUZIONE CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE RAI E DELLE TRIBUNE, IN VISTA DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E SUPPLETIVE DEL NOVEMBRE 97
(R050 001, B60*, 0012*)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda alla Commissione che il tema oggetto della risoluzione in titolo è stato già esaminato nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in particolare nelle riunioni del 9 e 30 settembre, del 2 e dell'8 ottobre scorsi. Nella penultima riunione è stato messo a punto un testo base, che è già stato portato alla conoscenza di tutti i componenti della Commissione plenaria, alcuni dei quali, nel termine appositamente stabilito, hanno provveduto a presentare emendamenti.

Come in altre analoghe occasioni, anche in questo caso la Commissione potrà condurre i propri lavori esaminando dapprima gli emendamenti alla bozza di risoluzione, e quindi pervenendo alla sua approvazione.

Il testo sul quale la Commissione è chiamata oggi a pronunciarsi risulta del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessò

che con decreto del ministro dell'interno del 27 settembre 1997 sono state fissate al 16 novembre 1997, ed al successivo 30 per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale; che in altri comuni, tutti siti nella regione siciliana, sono previste le elezioni del sindaco e del consiglio per il 30 novembre ed il 14 dicembre 1997;

che, con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, sono state indette per il 9 novembre successivo elezioni politiche suppletive per l'elezione di un senatore nel collegio «Toscana 3 (*Mugello*)», ai sensi dell'articolo 19

del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica;

che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonchè l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonchè la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate «Tribune» è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

che in esecuzione dell'ultima norma citata sono sempre state disposte, e direttamente gestite dalla Commissione, Tribune elettorali regionali o nazionali in occasione di consultazioni amministrative che risultassero di specifico rilievo, per il numero di elettori interessati, ovvero per il rilievo delle circoscrizioni elettorali interessate, ovvero per lo specifico significato politico della consultazione;

che, in particolare, in occasione della prima tornata di consultazioni amministrative del 1997, che si valuta di rilievo comparabile a quello dell'attuale, la Commissione, con delibere approvate il 13 marzo ed il 4 aprile, ha regolamentato la programmazione radiotelevisiva della concessionaria pubblica nel periodo antecedente la consultazione, ed ha disposto la trasmissione di Tribune elettorali; che, parimenti, la Commissione ha disposto la messa in onda delle Tribune anche nazionali in occasione delle tornate amministrative del giugno e dell'ottobre 1993, riguardanti queste ultime ambiti territoriali quasi del tutto coincidenti con quelli interessati dalle attuali elezioni; che analoga opportunità si ravvisa oggi;

che l'elezione suppletiva di un senatore indetta nel Mugello riveste un peculiare e specifico rilievo politico,

visti

i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 21 e 27 aprile 1993, relativi alle consultazioni del 6 giugno successivo; del 14 ottobre 1993, relativi alle consultazioni del 21 novembre successivo; del 13 marzo e 4 aprile 1997, relativi alle consultazioni del 27 aprile successivo;

il proprio atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997, e quello in materia di donne e trasmissioni radiotelevisive, approvato nella seduta del 30 luglio successivo;

la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, nonché il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

I - DISPOSIZIONI RIFERITE ALL'INTERA PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

(Parità di trattamento nelle trasmissioni radiotelevisive non aventi carattere di notiziario)

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per forze politiche quelle che sono rappresentate in Parlamento, in quanto vi costituiscono un gruppo, ovvero in quanto sono rappresentate da almeno tre parlamentari, la cui attività sia obiettivamente collegabile all'attività ed alle opinioni politiche espresse da forze che operano su tutto il territorio nazionale.

2. Nelle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'«Osservatorio di Pavia», rientrano nel genere dell'«intrattenimento e programmi di servizio», e nel genere «altro», la presenza di uno o più esponenti politici, nei programmi dedicati a elezioni amministrative, è subordinata alla possibilità di assicurare anche la presenza di esponenti delle altre forze politiche, secondo l'individuazione di cui al precedente comma 1.

3. La presenza di esponenti di tutte le forze politiche ai sensi del comma 2 può realizzarsi nel corso della medesima trasmissione, ovvero nel corso di cicli di trasmissioni di tipologia e contenuti per quanto possibile omogenei, che garantiscano indici di ascolto tendenzialmente uguali.

4. Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una conduzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

5. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonchè le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

Art. 2.

(Parità di trattamento nei notiziari radiotelevisivi)

1. Nel corso delle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'«Osservatorio di Pavia», rientrano nel genere dei «notiziari», dell'«informazione» e dell'«informazione parlamentare», sarà apprezzata in modo particolarmente rigoroso la necessità di assicurare il rispetto dei principi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. Il medesimo criterio caratterizza l'informazione cosiddetta istituzionale, e quella relativa all'attività del Governo.

2. I giornalisti, i conduttori ed i registi delle trasmissioni si conformano ai medesimi criteri di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 1.

Art. 3.

(«Monitoraggio» delle trasmissioni)

1. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE TRIBUNE POLITICHE ED ELETTORALI RIFERITE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 4.

(Tipologia delle Tribune)

1. In occasione delle elezioni amministrative indette per il novembre 1997, la Direzione di «Tribune e Servizi parlamentari» della Rai organizza trasmissioni di «Tribune» secondo la seguente tipologia:

a) Tribune politiche a diffusione nazionale, cui prendono parte rappresentanti dei gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, con le modalità di cui al successivo articolo 5;

b) Tribune elettorali a diffusione regionale, cui prendono parte i candidati a sindaco, a presidente di provincia, ed i rappresentanti delle liste concorrenti alle elezioni dei relativi consigli comunali e provinciali, con le modalità ed i limiti di cui al successivo art. 6;

c) Tribune elettorali nazionali, cui prendono parte i candidati a sindaco nelle città con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

Art. 5.

(Modalità delle Tribune politiche)

1. Le Tribune di cui al punto a) del precedente articolo 4 hanno per oggetto i temi generali della consultazione. Esse sono trasmesse entro il giorno antecedente il termine di presentazione delle candidature per la consultazione del 16 novembre.

2. Le persone che prendono parte alle Tribune politiche nazionali devono avere la qualifica di parlamentare nazionale, e sono individuate dai presidenti dei rispettivi gruppi, interpellati a tale scopo dalla RAI.

3. Durante le Tribune di cui al presente articolo il tempo è ripartito in parti uguali tra tutti i soggetti politici aventi diritto. La RAI può tuttavia disporre che la partecipazione di tutti gli aventi diritto si realizzi anche in un ciclo di due o più trasmissioni: in questo caso cura che tutte le trasmissioni del ciclo siano almeno tendenzialmente equivalenti quanto all'opportunità di ascolto, e determina la partecipazione dei gruppi a ciascuna di esse mediante sorteggio, per il quale può proporre alla Commissione, che decide con le forme di cui al successivo articolo 15, comma 2, criteri di ponderazione.

Art. 6.

(Modalità delle Tribune elettorali a diffusione regionale)

1. Le Tribune di cui al punto b) del precedente articolo 4 sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che precede l'eventuale ballottaggio.

2. In ciascuna Regione, prendono parte a tali Tribune:

a) i candidati alla carica di presidente di ogni provincia interessata dalle consultazioni, ed i rappresentanti delle liste che concorrono all'elezione del relativo consiglio provinciale;

b) i candidati alla carica di sindaco ed i rappresentanti delle liste concorrenti alle elezioni dei relativi consigli comunali, dei comuni che siano capoluogo di provincia, ovvero che abbiano una popolazione legale superiore al limite di seguito indicato:

Piemonte: 15 mila

Lombardia: 30 mila

Liguria: 15 mila

Veneto: 15 mila

Trentino-Alto Adige: 15 mila

Friuli-Venezia Giulia: 15 mila
Emilia-Romagna: 15 mila
Toscana: 15 mila
Marche: 15 mila
Umbria: 15 mila
Lazio: 15 mila
Abruzzo: 15 mila
Molise: 15 mila
Campania: 40 mila
Puglia: 15 mila
Basilicata: 15 mila
Calabria: 15 mila
Sicilia: 50 mila
Sardegna: 15 mila

3. La RAI organizza le trasmissioni di cui al presente articolo curando che ad ogni singola trasmissione prendano parte candidati relativi ad una sola provincia o ad un solo comune. In ogni caso, a ciascuna trasmissione devono prendere parte tutti i candidati a sindaco o a presidente, ovvero i rappresentanti di tutte le liste, presentatisi in riferimento a quella provincia o quel comune. È comunque facoltà della RAI prevedere trasmissioni distinte, per i candidati a sindaco o presidente della provincia, e per i rappresentanti delle liste nel medesimo comune o provincia.

4. In ciascuna Regione il numero complessivo di trasmissioni è proporzionato alla percentuale interessata sul totale degli elettori. Il numero delle trasmissioni dedicate a ciascun comune o provincia tiene per quanto possibile conto della consistenza numerica della relativa popolazione. Il numero delle Tribune relative ad elezioni comunali in città capoluogo di provincia, o con popolazione superiore a 100 mila abitanti, deve essere in ciascuna Regione almeno doppio rispetto a quello previsto per il più piccolo comune per il quale sono programmate Tribune.

5. Durante le Tribune, il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco, o a presidente della provincia, ed i rappresentanti delle liste; ed all'interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione. Le Tribune riferite alle fasi di ballottaggio sono riservate ai candidati a sindaco o presidente della provincia.

6. Ove la RAI reputi opportuna l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, interpella la Commissione, che decide con le modalità ivi previste.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI.

Art. 7.

(Modalità delle Tribune a diffusione nazionale)

1. Le Tribune di cui al punto c) dell'articolo 4 sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che

precede l'eventuale ballottaggio. A tali trasmissioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 5 e 6 dell'articolo 6.

2. Le trasmissioni di cui al presente articolo possono essere registrate e trasmesse o dalla sede nazionale, o dalla sede regionale della Rai di volta in volta competente sul territorio del comune cui ciascuna Tribuna si riferisce.

Art. 8.

(Disposizioni comuni a tutte le Tribune)

1. Le Tribune previste nel presente atto sono ritrasmesse anche per radio. La RAI determina l'orario della messa in onda radiofonica di ciascuna trasmissione in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto della corrispondente trasmissione televisiva.

2. Le Tribune sono trasmesse di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

3. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune, anche quelle regionali, saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.

III – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. La direzione delle Tribune cura la redazione e la diffusione nazionale di uno *spot* televisivo e di uno radiofonico che illustri le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, nonché agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Lo *spot* di cui al comma 1 sarà sottoposto preventivamente alla Commissione, e sarà trasmesso, in un testo identico per tutte le reti e le fasce orarie, più volte al giorno, anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 10.

(Disposizioni relative a tutte le trasmissioni Rai)

1. Il servizio pubblico è tenuto a rappresentare con equilibrio le posizioni della maggioranza e delle opposizioni, delle coalizioni e delle diverse forze politiche, anche in riferimento alla loro presenza nella programmazione. L'informazione istituzionale e quella relativa all'attività di Governo devono tenere anch'esse conto della necessità di assicurare il rispetto dei principi della completezza e dell'obiettività dell'informazione. I conduttori di tutti i programmi devono curare che gli ascoltatori non possano desumere, dai loro interventi, dai loro commenti e dal loro comportamento, opinioni di parte. Deve essere altresì garantito l'equilibrio nella scelta degli ospiti. Nelle trasmissioni che sono attribuite anche temporaneamente alla responsabilità di un direttore di una testata registrata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è limitata all'esigenza di assicurare completezza ed imparzialità all'informazione, onde evitare che il genere dell'approfondimento informativo copra surrettiziamente forme di propaganda politica.

Art. 11.

(Programmi dell'Accesso)

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso, sia in sede nazionale, sia in sede locale.

Art. 12.

(Possibilità di deroghe per il periodo successivo al primo turno)

1. La Commissione si riserva di stabilire, senza specifiche formalità, quali disposizioni possano non applicarsi alle due settimane precedenti le votazioni di ballottaggio, in tutto o in parte del territorio nazionale, sulla base dell'esito delle consultazioni del primo turno, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative.

Art. 13.

(Trasmissioni per non udenti)

1. La RAI cura che alcune Tribune e, per quanto possibile, alcune delle trasmissioni previste negli articoli 1 e 2 siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte di non udenti.

Art. 14.

(Ambiti territoriali e temporali di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente testo si applicano a tutte le trasmissioni RAI, sia televisive sia radiofoniche, diffuse sul territorio nazionale.

Art. 15.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonchè a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera.

IV – DISPOSIZIONI SPECIFICHE
PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA DI UN SENATORE

Art. 16.

(Disposizioni specifiche per l'elezione suppletiva di un senatore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14 e 15 sono riferite, in quanto applicabili, anche all'elezione suppletiva di un senatore indetta per il 9 novembre 1997 nel collegio elettorale «Toscana 3». Lo spot di cui all'articolo 9 sarà trasmesso su rete a diffusione regionale.

2. In occasione dell'elezione di cui al comma 1, la RAI predispone una Tribuna elettorale diffusa su rete nazionale, cui prendono parte i

candidati nel collegio di riferimento. La trasmissione avrà luogo, in orario serale, in un giorno compreso tra lunedì 20 ottobre e venerdì 7 novembre 1997, che, assieme alle modalità di svolgimento della trasmissione, sarà comunicato con congruo anticipo alla Commissione.

3. Alla Tribuna di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7, nonché dell'intero articolo 8. Il tempo disponibile è ripartito paritariamente tra gli aventi diritto».

Il Presidente Francesco STORACE avverte che gli emendamenti pervenuti sono i seguenti:

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole «un gruppo» aggiungere le seguenti: «e le liste ad esse collegate e che ad esse facciano esplicito riferimento».

1.1

BERGONZI

All'articolo 4, comma 1, sopprimere il punto a).

Conseguentemente, è soppresso il successivo articolo 5.

4.1

FALOMI, PAISSAN, LOMBARDI, SEMENZATO, RICCIOTTI, DE CAROLIS, ZILIO, MONTICONE

All'articolo 4, comma 1, sostituire l'intero punto b) con il seguente:

«b) Tribune elettorali a diffusione regionale, cui prendono parte i candidati a Presidente di provincia ed i candidati a sindaco dei comuni con popolazione legale superiore a 50 mila abitanti, ovvero che siano capoluogo di provincia, nonché i rappresentanti delle liste concorrenti alle elezioni dei relativi consigli provinciali e comunali;».

Conseguentemente, è soppresso il comma 2 del successivo articolo 6.

4.2

FALOMI, PAISSAN, LOMBARDI, SEMENZATO, RICCIOTTI, DE CAROLIS, ZILIO, MONTICONE

All'articolo 6, sopprimere il comma 6.

6.1

FALOMI, PAISSAN, LOMBARDI, SEMENZATO, RICCIOTTI, DE CAROLIS, ZILIO, MONTICONE

Sopprimere l'articolo 16.

Conseguentemente, nella premessa sono soppressi il secondo punto, per intero, e l'ultimo, limitatamente alle parole «nonchè il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica».

16.1 FALOMI, PAISSAN, LOMBARDI, SEMENZATO, RICCIOTTI, DE CAROLIS, ZILIO, MONTICONE

Dichiara quindi aperta la discussione.

Il senatore Enrico JACCHIA, relatore, ricorda che le consultazioni amministrative avranno luogo il 16 ed il 30 novembre prossimo, nonché il 30 novembre ed il 14 dicembre per i comuni situati nella Sicilia. Esse interesseranno oltre 12 milioni di elettori, e saranno riferite all'elezione di cinque consigli provinciali, e di oltre seicento consigli comunali: tra le grandi città interessate dalle elezioni comunali, Roma, Napoli, Palermo, Genova, Catania, Venezia.

La Commissione deve disciplinare le trasmissioni radiotelevisive della Concessionaria pubblica con riferimento a due distinte fattispecie, per le quali l'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 9 settembre scorso, aveva convenuto di redigere un testo unico. La prima si riferisce all'insieme della programmazione radiotelevisiva, da regolamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. A questa si riferiscono i primi tre articoli della bozza di delibera: le soluzioni prescelte sono quelle adottate in occasione della precedente tornata di consultazioni amministrative, e sono quindi riportate in un testo pressoché identico a quello approvato dalla Commissione lo scorso 13 marzo.

La seconda fattispecie si riferisce alla disciplina specifica delle Tribune: anche in questa occasione si è fatto riferimento all'impianto della delibera riferita alla precedente tornata (che risale al 4 aprile scorso), con alcuni accorgimenti dettati dall'esperienza maturata in quella occasione. In particolare, per le Tribune elettorali la scelta di fondo è stata quella di dedicare ciascuna delle trasmissioni ad un solo comune o ad una sola provincia, rinunciando a Tribune che comprendano più ambiti territoriali. Questa scelta è stata consigliata dall'opportunità di evitare che, non essendo possibile far partecipare ad una ipotetica Tribuna riferita ad un'intera regione tutte le liste presentate in tutti i comuni di quella regione, si verifichi il rischio che in quella trasmissione, focalizzandosi il dibattito sulle tematiche di un singolo comune (anziché su argomenti di carattere generale), ad esso partecipino soltanto alcune delle liste presentate nel comune stesso, anziché tutte.

Queste Tribune sono previste in sede regionale: alle Tribune elettorali nazionali parteciperanno i soli candidati a sindaco delle città con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

Rappresenta una novità anche la proposta di tenere Tribune politiche nazionali dedicate ai temi generali della consultazione amministrativa. A queste Tribune possono partecipare solo parlamentari, in rappre-

sentanza dei rispettivi Gruppi, ed esse dovranno essere trasmesse prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Questi accorgimenti hanno il fine di evitare, per quanto possibile, che alla trasmissione partecipi una persona destinata ad essere candidato; e che un candidato, facente parte di una formazione politica non direttamente riferibile ad un gruppo parlamentare, possa lamentare che la concomitanza di queste Tribune politiche con quelle elettorali si traduca in un aumento surrettizio della «propaganda» complessivamente effettuato in favore di chi, invece, risulta politicamente «contiguo» ad un gruppo.

Questo punto della delibera è risultato però, nel dibattito informale svoltosi nella sede dell'Ufficio di Presidenza, piuttosto controverso. Analogamente, è controverso il metodo adottato per valutare la dimensione minima che deve avere ogni comune ove si vota, affinché ad esso sia riferita una Tribuna regionale. La bozza prevede una dimensione variabile in base alla regione di appartenenza, ma alcuni colleghi hanno sottolineato l'opportunità che tale dimensione risulti determinata in misura unica sull'intero territorio nazionale, ed hanno presentato un emendamento in tal senso, che potrebbe semmai essere riformulato nella determinazione della cifra.

Parimenti controversa è la questione della disciplina dell'elezione suppletiva di un senatore che si terrà nel collegio del Mugello. La disciplina specifica di questo aspetto (che rientra sicuramente tra le potestà della Commissione, la quale tuttavia non ha precedenti di regolamentazione specifica delle elezioni suppletive) è stata parimenti richiesta nella sede dell'Ufficio di Presidenza: l'opportunità di emanarla, ed in particolare la questione se una Tribuna specifica riferita alle elezioni debba essere programmata su rete nazionale ovvero regionale, costituiscono quesiti per la cui soluzione possono essere arretrate ragioni sia in un senso, sia nel senso opposto. Egli tuttavia, come relatore, non si è sottratto al compito di redigere un testo base sul quale la discussione possa articolarsi, ed entrambe le tesi possano essere sviluppate.

Il senatore Antonio FALOMI chiede chiarimenti sulla portata dell'emendamento 1.1, del collega Bergonzi, che potrebbe risultare superfluo in considerazione della specifica disciplina riferita all'elezione del Mugello.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI chiarisce che il suo emendamento è stato presentato per l'ipotesi in cui la disciplina di quella elezione suppletiva venisse emendata rispetto al testo base.

Il Presidente Francesco STORACE ritiene allora – ed il presentatore vi consente – che l'emendamento numero 1.1 possa essere accantonato fino alla definizione del testo di cui all'articolo 16 della bozza.

Il senatore Antonio FALOMI illustra il proprio emendamento 4.1, che intende sopprimere il previsto ciclo di Tribune politiche nazionali precedenti la fase della campagna elettorale vera e propria: rappresenta in particolare il rischio che a tali Tribune possono partecipare persone

che saranno poi candidate nelle imminenti elezioni comunali e provinciali.

Il relatore Enrico JACCHIA fa presente che il tempo disponibile per attivare tale ciclo di Tribune è estremamente limitato: tuttavia, proprio la preoccupazione espressa dal collega Falomi induce a ritenere che, come del resto prevede il testo base, quelle Tribune debbano essere trasmesse prima della data prevista per la presentazione delle candidature. Il ciclo di trasmissioni risulterebbe, in caso contrario, sicuramente inopportuno, e molto probabilmente anche illegittimo rispetto alla normativa vigente. In proposito, ritiene, si potrebbe modificare il testo nel senso di indicare una data tassativa per la trasmissione di quelle Tribune.

Il senatore Antonio FALOMI rileva che il testo base già prevede chiaramente la necessità che tali Tribune siano trasmesse prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature, e, considerando che il tempo a disposizione della Rai non consente che la trasmissione di un solo ciclo cui prendano parte tutti i Gruppi parlamentari, ritira il proprio emendamento n. 4.1.

Illustra quindi il successivo proprio emendamento n. 4.2, facendo presente di accogliere la riformulazione proposta dal relatore, consistente nel sostituire la cifra «50 mila» con «40 mila».

La Commissione approva, all'unanimità, l'emendamento n. 4.2, come riformulato.

Il senatore Antonio FALOMI, dopo aver ritirato il proprio emendamento n. 6.1, illustra l'emendamento n. 16.1, soppressivo dell'intero articolo 16. Egli teme difatti che tale norma costituisca un precedente che potrebbe poi essere invocato, per ottenere il medesimo trattamento, dai candidati in altre elezioni suppletive, prive del rilievo politico di quella attuale. Circa il rilievo nazionale della consultazione del Mugello, nota poi che esso risulterà senz'altro adeguatamente rappresentato dalle altre trasmissioni di contenuto politico che, al pari delle altre emittenti, la Rai non mancherà di programmare sullo specifico argomento. Non intende peraltro fare di questa disputa una sorta di guerra di religione, e fa presente che una soluzione che prevedesse lo svolgimento di una Tribuna diffusa su rete regionale potrebbe essere presa in considerazione.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI non condivide le considerazioni del collega Falomi, ed è contrario all'emendamento soppressivo n. 16.1. L'elezione suppletiva prevista nel Mugello ha una valenza nazionale, sarà pertanto ripresa da tutte le reti nazionali, e la sua eccezionalità, rispetto ad altre possibili elezioni suppletive, fa ritenere opportuna e doverosa una disciplina che, utilizzando lo strumento della Tribuna, garantisca almeno in quella sede una parità sostanziale di trattamento dei candidati. Le modalità di svolgimento delle Tribune costituiscono difatti una oggettiva garanzia di parità.

Nega poi che la soluzione proposta nel testo base possa costituire per la Commissione un precedente vincolante per altre elezioni suppletive: la Commissione sarà difatti sempre libera di valutare, come in questo caso, l'eccezionalità del rilievo politico di ciascuna consultazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento soppressivo n. 16.1.

Dopo che il senatore Piergiorgio BERGONZI ha ritirato il proprio emendamento n. 1.1, precedentemente accantonato, il relatore Enrico JACCHIA rappresenta l'opportunità che, rispetto alla previsione originariamente contenuta nel testo base, la data della Tribuna riferita alle elezioni del Mugello non cada a ridosso delle consultazioni amministrative, potendo sostanzialmente interferirvi: questa opportunità è stata rappresentata anche da alcuni colleghi della maggioranza. Presenta pertanto il seguente emendamento:

«All'articolo 16, comma 2, sostituire le parole «un giorno compreso tra lunedì 20 ottobre e venerdì 7 novembre» con «un giorno compreso tra lunedì 20 e venerdì 31 ottobre».

16.2

IL RELATORE

La Commissione approva l'emendamento n. 16.2, e quindi, con due astensioni, la delibera in titolo.

Il Presidente Francesco STORACE si riserva, consentendovi la Commissione, il coordinamento formale del testo approvato, il quale sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa la discussione in titolo, ed annuncia che la Commissione è convocata per martedì 14 ottobre prossimo, alle ore 10.

La seduta termina alle ore 9,35.

ALLEGATO

Trasmissioni radiotelevisive e Tribune della Concessionaria pubblica per le elezioni del novembre 1997

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessò

che con decreto del ministro dell'interno del 27 settembre 1997 sono state fissate al 16 novembre 1997, ed al successivo 30 per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale; che in altri comuni, tutti siti nella regione siciliana, sono previste le elezioni del sindaco e del consiglio per il 30 novembre ed il 14 dicembre 1997;

che, con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, sono state indette per il 9 novembre successive elezioni politiche suppletive per l'elezione di un senatore nel collegio «Toscana 3 (*Mugello*)», ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica;

che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonchè l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonchè la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate «Tribune» è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

che in esecuzione dell'ultima norma citata sono sempre state disposte, e direttamente gestite dalla Commissione, Tribune elettorali re-

gionali o nazionali in occasione di consultazioni amministrative che risultassero di specifico rilievo, per il numero di elettori interessati, ovvero per il rilievo delle circoscrizioni elettorali interessate, ovvero per lo specifico significato politico della consultazione;

che, in particolare, in occasione della prima tornata di consultazioni amministrative del 1997, che si valuta di rilievo comparabile a quello dell'attuale, la Commissione, con delibere approvate il 13 marzo ed il 4 aprile, ha regolamentato la programmazione radiotelevisiva della concessionaria pubblica nel periodo antecedente la consultazione, ed ha disposto la trasmissione di Tribune elettorali; che, parimenti, la Commissione ha disposto la messa in onda delle Tribune anche nazionali in occasione delle tornate amministrative del giugno e dell'ottobre 1993, riguardanti queste ultime ambiti territoriali quasi del tutto coincidenti con quelli interessati dalle attuali elezioni; che analoga opportunità si ravvisa oggi;

che l'elezione suppletiva di un senatore indetta nel Mugello riveste un peculiare e specifico rilievo politico,

visti

i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 21 e 27 aprile 1993, relativi alle consultazioni del 6 giugno successivo; del 14 ottobre 1993, relativi alle consultazioni del 21 novembre successivo; del 13 marzo e 4 aprile 1997, relativi alle consultazioni del 27 aprile successivo;

il proprio atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997, e quello in materia di donne e trasmissioni radiotelevisive, approvato nella seduta del 30 luglio successivo;

la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, nonché il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

I - DISPOSIZIONI RIFERITE ALL'INTERA PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

(Parità di trattamento nelle trasmissioni radiotelevisive non aventi carattere di notiziario)

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per forze politiche quelle che sono rappresentate in Parlamento, in quanto vi

costituiscono un gruppo, ovvero in quanto sono rappresentate da almeno tre parlamentari, la cui attività sia obiettivamente collegabile all'attività ed alle opinioni politiche espresse da forze che operano su tutto il territorio nazionale.

2. Nelle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'«Osservatorio di Pavia», rientrano nel genere dell'«intrattenimento e programmi di servizio», e nel genere «altro», la presenza di uno o più esponenti politici, nei programmi dedicati a elezioni amministrative, è subordinata alla possibilità di assicurare anche la presenza di esponenti delle altre forze politiche, secondo l'individuazione di cui al precedente comma 1.

3. La presenza di esponenti di tutte le forze politiche ai sensi del comma 2 può realizzarsi nel corso della medesima trasmissione, ovvero nel corso di cicli di trasmissioni di tipologia e contenuti per quanto possibile omogenei, che garantiscano indici di ascolto tendenzialmente uguali.

4. Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una conduzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

5. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonchè le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

Art. 2.

(Parità di trattamento nei notiziari radiotelevisivi)

1. Nel corso delle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'«Osservatorio di Pavia», rientrano nel genere dei «notiziari», dell'«informazione» e dell'«informazione parlamentare», sarà apprezzata in modo particolarmente rigoroso la necessità di assicurare il rispetto dei principi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. Il medesimo criterio caratterizza l'informazione cosiddetta istituzionale, e quella relativa all'attività del Governo.

2. I giornalisti, i conduttori ed i registi delle trasmissioni si conformano ai medesimi criteri di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 1.

Art. 3.

(«Monitoraggio» delle trasmissioni)

1. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE TRIBUNE POLITICHE ED ELETTORALI RIFERITE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 4.

(Tipologia delle Tribune)

1. In occasione delle elezioni amministrative indette per il novembre 1997, la Direzione di «Tribune e Servizi parlamentari» della Rai organizza trasmissioni di «Tribune» secondo la seguente tipologia:

a) Tribune politiche a diffusione nazionale, cui prendono parte rappresentanti dei gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, con le modalità di cui al successivo articolo 5;

b) Tribune elettorali a diffusione regionale, cui prendono parte i candidati a presidente di provincia ed i candidati a sindaco dei comuni con popolazione legale superiore a 40 mila abitanti, ovvero che siano capoluoghi di provincia, nonchè i rappresentanti delle liste concorrenti alle elezioni dei relativi consigli comunali e provinciali;

c) Tribune elettorali nazionali, cui prendono parte i candidati a sindaco nelle città con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

Art. 5.

(Modalità delle Tribune politiche)

1. Le Tribune di cui al punto a) del precedente articolo 4 hanno per oggetto i temi generali della consultazione. Esse sono trasmesse entro il giorno antecedente il termine di presentazione delle candidature per la consultazione del 16 novembre.

2. Le persone che prendono parte alle Tribune politiche nazionali devono avere la qualifica di parlamentare nazionale, e sono individuate dai presidenti dei rispettivi gruppi, interpellati a tale scopo dalla RAI.

3. Durante le Tribune di cui al presente articolo il tempo è ripartito in parti uguali tra tutti i soggetti politici aventi diritto. La RAI può tuttavia disporre che la partecipazione di tutti gli aventi diritto si realizzi an-

che in un ciclo di due o più trasmissioni: in questo caso cura che tutte le trasmissioni del ciclo siano almeno tendenzialmente equivalenti quanto all'opportunità di ascolto, e determina la partecipazione dei gruppi a ciascuna di esse mediante sorteggio, per il quale può proporre alla Commissione, che decide con le forme di cui al successivo articolo 15, comma 2, criteri di ponderazione.

Art. 6.

(Modalità delle Tribune elettorali a diffusione regionale)

1. Le Tribune di cui al punto *b)* del precedente articolo 4 sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che precede l'eventuale ballottaggio.

2. La RAI organizza le trasmissioni di cui al presente articolo curando che ad ogni singola trasmissione prendano parte candidati relativi ad una sola provincia o ad un solo comune. In ogni caso, a ciascuna trasmissione devono prendere parte tutti i candidati a sindaco o a presidente, ovvero i rappresentanti di tutte le liste, presentatisi in riferimento a quella provincia o quel comune. È comunque facoltà della RAI prevedere trasmissioni distinte, per i candidati a sindaco o presidente della provincia, e per i rappresentanti delle liste nel medesimo comune o provincia.

3. In ciascuna Regione il numero complessivo di trasmissioni è proporzionato alla percentuale interessata sul totale degli elettori. Il numero delle trasmissioni dedicate a ciascun comune o provincia tiene per quanto possibile conto della consistenza numerica della relativa popolazione. Il numero delle Tribune relative ad elezioni comunali in città capoluogo di provincia, o con popolazione superiore a 100 mila abitanti, deve essere in ciascuna Regione almeno doppio rispetto a quello previsto per il più piccolo comune per il quale sono programmate Tribune.

4. Durante le Tribune, il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco, o a presidente della provincia, ed i rappresentanti delle liste; ed all'interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione. Le Tribune riferite alle fasi di ballottaggio sono riservate ai candidati a sindaco o presidente della provincia.

5. Ove la RAI reputi opportuna l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, interpella la Commissione, che decide con le modalità ivi previste.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI.

Art. 7.

(Modalità delle Tribune a diffusione nazionale)

1. Le Tribune di cui al punto *c)* dell'articolo 4 sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che

precede l'eventuale ballottaggio. A tali trasmissioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 6.

2. Le trasmissioni di cui al presente articolo possono essere registrate e trasmesse o dalla sede nazionale, o dalla sede regionale della Rai di volta in volta competente sul territorio del comune cui ciascuna Tribuna si riferisce.

Art. 8.

(Disposizioni comuni a tutte le Tribune)

1. Le Tribune previste nel presente atto sono ritrasmesse anche per radio. La RAI determina l'orario della messa in onda radiofonica di ciascuna trasmissione in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto della corrispondente trasmissione televisiva.

2. Le Tribune sono trasmesse di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

3. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune, anche quelle regionali, saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.

III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. La direzione delle Tribune cura la redazione e la diffusione nazionale di uno *spot* televisivo e di uno radiofonico che illustri le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, nonché

agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Lo *spot* di cui al comma 1 sarà sottoposto preventivamente alla Commissione, e sarà trasmesso, in un testo identico per tutte le reti e le fasce orarie, più volte al giorno, anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 10.

(Disposizioni relative a tutte le trasmissioni Rai)

1. Il servizio pubblico è tenuto a rappresentare con equilibrio le posizioni della maggioranza e delle opposizioni, delle coalizioni e delle diverse forze politiche, anche in riferimento alla loro presenza nella programmazione. L'informazione istituzionale e quella relativa all'attività di Governo devono tenere anch'esse conto della necessità di assicurare il rispetto dei principi della completezza e dell'obiettività dell'informazione. I conduttori di tutti i programmi devono curare che gli ascoltatori non possano desumere, dai loro interventi, dai loro commenti e dal loro comportamento, opinioni di parte. Deve essere altresì garantito l'equilibrio nella scelta degli ospiti. Nelle trasmissioni che sono attribuite anche temporaneamente alla responsabilità di un direttore di una testata registrata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è limitata all'esigenza di assicurare completezza ed imparzialità all'informazione, onde evitare che il genere dell'approfondimento informativo copra surrettiziamente forme di propaganda politica.

Art. 11.

(Programmi dell'Accesso)

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso, sia in sede nazionale, sia in sede locale.

Art. 12.

(Possibilità di deroghe per il periodo successivo al primo turno)

1. La Commissione si riserva di stabilire, senza specifiche formalità, quali disposizioni possano non applicarsi alle due settimane precedenti le votazioni di ballottaggio, in tutto o in parte del territorio nazio-

nale, sulla base dell'esito delle consultazioni del primo turno, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative.

Art. 13.

(Trasmissioni per non udenti)

1. La RAI cura che alcune Tribune e, per quanto possibile, alcune delle trasmissioni previste negli articoli 1 e 2 siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte di non udenti.

Art. 14.

(Ambiti territoriali e temporali di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente testo si applicano a tutte le trasmissioni RAI, sia televisive sia radiofoniche, diffuse sul territorio nazionale.

Art. 15.

*(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione
e del Direttore generale)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonchè a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera.

IV – DISPOSIZIONI SPECIFICHE
PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA DI UN SENATORE

Art. 16.

(Disposizioni specifiche per l'elezione suppletiva di un senatore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14 e 15 sono riferite, in quanto applicabili, anche all'elezione suppletiva di un se-

natore indetta per il 9 novembre 1997 nel collegio elettorale «*Toscana 3*». Lo *spot* di cui all'articolo 9 sarà trasmesso su rete a diffusione regionale.

2. In occasione dell'elezione di cui al comma 1, la RAI predispone una Tribuna elettorale diffusa su rete nazionale, cui prendono parte i candidati nel collegio di riferimento. La trasmissione avrà luogo, in orario serale, in un giorno compreso tra lunedì 20 e venerdì 31 ottobre 1997, che, assieme alle modalità di svolgimento della trasmissione, sarà comunicato con congruo anticipo alla Commissione.

3. Alla Tribuna di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7, nonché dell'intero articolo 8. Il tempo disponibile è ripartito paritariamente tra gli aventi diritto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 18,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0012^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'UNCEM, DELLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELL'UPI
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia i presenti e li invita a svolgere una relazione introduttiva sulle materie di interesse della Commissione.

Il presidente dell'UNCEM, Guido GONZI, facendo riferimento alla normativa contenuta nel decreto legislativo n. 22 del 1997, osserva che da essa discendono notevoli difficoltà di attuazione per le comunità montane.

Si sofferma in seguito sulle caratteristiche complessive delle discariche in ambito montano e sul livello raggiunto nella raccolta differenziata dei rifiuti, fornendo notizie sui costi sostenuti per i processi di smaltimento, che debbono trattare quantità del tutto scollegate con l'entità delle popolazioni interessate, poichè, soprattutto nei luoghi di maggiore interesse turistico, una gran parte dei rifiuti è prodotta da cittadini non residenti.

Conclude sottolineando l'eccessiva onerosità per le comunità montane dell'istituzione di guardie ecologiche gestite autonomamente.

Dopo alcune domande rivolte dal PRESIDENTE e le conseguenti risposte del presidente GONZI, interviene il vicedirettore della Lega delle autonomie locali, Loreto DEL CIMMUTO, il quale osserva innanzitutto che le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti hanno maggiore sviluppo laddove si determina un'abdicazione delle funzioni e delle competenze delle istituzioni locali.

Fatto riferimento alla configurazione giuridica delle aziende di smaltimento, ritiene che il controllo sul territorio debba essere affidato alle Agenzie regionali di protezione ambientale, con un coordinamento di tutte le istituzioni interessate, anche con le forze di polizia. In tale prospettiva, si pone decisamente la necessità di un catasto dei rifiuti quale strumento di monitoraggio per la costituzione di banche dati e di controlli incrociati.

Occorre inoltre che le regioni e gli enti locali, in attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, predispongano i piani di gestione per avviare un sistema integrato di smaltimento, di recupero e di riciclaggio attraverso la raccolta differenziata.

Sottolinea che la programmazione costituisce un elemento decisivo per superare l'attuale sistema basato sulle discariche, che dà luogo a numerosi fenomeni illeciti, talvolta generati anche dall'incapacità dell'ente locale di definire una seria politica programmatoria.

Ricordate le necessità connesse ai controlli ambientali, ritiene che la ventilata introduzione delle «ecotasse» potrebbe servire a sostenere realtà comunali, intercomunali ed ambiti territoriali ottimali, al fine di incentivare la raccolta differenziata e sistemi integrati di riciclaggio dei rifiuti.

Conclude ricordando che la Lega delle autonomie locali, allo scopo di attuare pienamente le disposizioni del predetto decreto n. 22, intende procedere su alcune specifiche direttrici, quali la verifica e la comparazione dello stato di attuazione dei piani regionali, la predisposizione di un modello di pianificazione, progettazione e gestione da adattare alle esigenze dei singoli comuni, l'interazione con i soggetti interessati per predisporre l'organizzazione dei piani di smaltimento, nonché la formulazione di modelli di valutazione volti a ricercare il consenso delle popolazioni interessate. Farà pervenire alla Commissione gli studi e la documentazione che la Lega delle autonomie produrrà in materia nel prossimo futuro.

Il Presidente Massimo SCALIA formula alcune domande sul censimento connesso allo smaltimento dei rifiuti al fine di individuare fenomeni di malgoverno ed attività di organizzazioni *contra legem*.

Risponde il consulente della Lega delle autonomie locali, Maurizio FIASCO, il quale fa inoltre riferimento alla normativa contenuta nella legge quadro sulle polizie municipali varata nel 1986, in vista della predisposizione del necessario personale per i controlli ambientali, ed alla capacità programmatoria delle amministrazioni locali.

Successivamente, in rappresentanza dell'UPI, prende la parola l'assessore all'ambiente della provincia di Roma, Corrado CARRUBBA, il

quale si diffonde sul ruolo che il decreto legislativo n. 22 del 1997 ha inteso assegnare alla funzione programmatrice delle province nel settore della pianificazione ambientale: deve però sottolineare che esistono differenze sostanziali nelle diverse realtà territoriali, con una difficoltà evidente soprattutto per quanto riguarda le province meridionali.

Ricordato che appare contraddittoria la volontà del legislatore riguardo l'importanza ed i compiti da assegnare all'ente provinciale, afferma che l'UPI sta attrezzandosi al fine di aumentare il numero e la qualità dei controlli in materia ambientale, anche se si deve rilevare l'assenza o l'insufficiente azione delle ARPA in alcune regioni.

È quindi necessario che ad un rinnovato interesse per le province e ad un aumento delle funzioni ad esse assegnate corrisponda un coordinamento sempre più stretto con le altre istituzioni territoriali.

Il Presidente Massimo SCALIA rivolge alcune domande, in particolare sulle piante organiche del personale in forza alle province, sul censimento delle discariche che necessitano di bonifica e sui controlli e le procedure amministrative riguardo il trasporto dei rifiuti.

L'assessore CARRUBBA risponde dettagliatamente, facendo conoscere fra l'altro alcuni dati numerici relativi al personale di controllo ambientale ed osservando che si assiste attualmente ad uno scarso coordinamento fra le istituzioni interessate.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia gli intervenuti per il contributo offerto ai lavori della Commissione, invitandoli a fornire integrazioni e dati che saranno elaborati nel prossimo futuro.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 15 ottobre 1997, alle ore 17, per ascoltare i rappresentanti della Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, CASA e CLAAI.

La seduta termina alle ore 19,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 10,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B31^a, 0004^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che, vista la mole di lavoro, sarà indispensabile convocare la Commissione almeno tre volte alla settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedì nelle ore centrali della giornata, e, all'occorrenza, anche il lunedì pomeriggio.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B31^a, 0002^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non si sono obiezioni, così rimane stabilito.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo contenente prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0001^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 7 ottobre.

Il senatore Gianni NIEDDU, nell'illustrare i propri emendamenti, sottolinea in particolare l'esigenza di tutelare i rapporti continuativi di collaborazione e di consulenza.

Esprime poi contrarietà al punto 20 della proposta di parere.

Il senatore Renzo GUBERT, nel riprendere alcuni temi già affrontati durante la discussione generale, sottolinea in particolare l'esigenza di assicurare un'adeguata tutela dei quadri, di ripensare alla formulazione dell'articolo 5 dello schema di decreto, di far riferimento alle iscrizioni e non alle deleghe per verificare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, nonché di garantire maggiore autonomia nella contrattazione integrativa.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica di aver appreso che i senatori non possono continuare ad assicurare la loro presenza in Commissione, essendo chiamati ad importanti votazioni in Aula.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,35.